



COMUNE DI CASOLI

Provincia di Chieti



C.F. 81000890699 - P.I. 00106590698 - Via Frentana n. 30 - 66043 CASOLI - Tel. 0872/99281 - Fax 0872/981616
www.comune.casoli.ch.it - pec: comune.casoli.ch@halleycert.it

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNUALITÀ 2022 (ART. 11 DELLA L. 09.12.1998 N. 431 - D.M. 07.06.1999 - NOTA REGIONE ABRUZZO PROT. N. RA/0312676/2022)

VISTA la L. 09.12.1998 n. 431 ad oggetto: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ed in particolare l'art. 11, ai sensi del quale è istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il D.M. 07.06.1999 ad oggetto: "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431 e criteri per la determinazione degli stessi";

VISTE le note prot. n. RA/0312676/2022 del servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo ad oggetto: "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - riparto disponibilità 2022 - decreto 13.07.2022" e prot. n. RA/0362063/2022 ad oggetto: "Decreto 13.07.2022 - fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - file excel per la compilazione e la trasmissione dei dati";

SI RENDE NOTO

che i conduttori di immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale possono presentare domanda di concessione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2022 entro il **17.10.2022** presso l'ufficio affari generali (responsabile del procedimento Dott. Fabio Amedeo Salvucci n. tel. 08729928222) dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, ed il lunedì ed il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 17,00, compilando l'apposito modello di domanda disponibile presso lo stesso ufficio e sul sito internet www.comune.casoli.ch.it

Per presentare domanda gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs. n. 30/2007);
- 3) cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di un titolo di soggiorno valido;
- 4) residenza nel Comune di Casoli (CH) in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- 5) essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato di un alloggio che non rientri nelle categorie castali A1, A8 e A9;
- 6) limiti di reddito:

- fascia A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (I.S.E.), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime I.N.P.S. anno 2021 equivalenti a € 13.405,08 rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% ed il contributo erogabile non può in ogni caso essere superiore a € 3.100,00;

- fascia B) reddito annuo convenzionale complessivo (I.S.E.E.) non superiore ad € 15.853,63.

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere al contributo, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'I.S.E. che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e il contributo erogabile non può in ogni caso essere superiore ad € 2.325,00.

In caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, alla domanda il richiedente dovrà allegare una autocertificazione circa la fonte di sostentamento con l'indicazione dei dati anagrafici e con la copia del documento di identità di chi fornisce il sostegno economico.

Per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2021.

Sono esclusi dal contributo i soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed i possessori di un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come risultante dall'attestazione I.S.E.E.

Il contributo di cui all'art. 11, c. 3, della L. n. 431/1998 non è cumulabile:

- con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell'art. 10, c. 2, della stessa legge;
- con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza" di cui al D.L. n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019 e s.m.i.

L'accesso al contributo è ampliato ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito rispetto all'anno precedente causa "Covid 19" superiore al 25% ed in possesso di un I.S.E.E. non superiore ad € 35.000,00.

La riduzione del reddito può essere certificata con l'I.S.E.E. corrente o, in alternativa, con il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Casoli, lì 03.10.2022

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
F.to Dott.ssa Veronica LALLO

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
F.to Dott.ssa Laura FORLANI